



Il Giudice per l'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Perugia;  
visti gli atti del processo indicato in epigrafe, nei confronti di

**KNOX AMANDA + 2**

considerato che, all'esito dell'udienza del 16 u.s., sono state trasmesse da alcune emittenti TV delle immagini riprodotte l'interno dell'aula durante l'udienza medesima, verosimilmente registrate mediante uno o più telefoni cellulari;

preso atto del provvedimento emesso il 18 settembre dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello, secondo cui - nell'esercizio delle prerogative concernenti l'ordine pubblico e l'accesso di terzi all'interno del Palazzo di Giustizia - viene disposto il divieto di fare ingresso nell'aula di udienza con qualunque strumento di ripresa visiva o sonora, salve le diverse determinazioni di competenza di questo ufficio;

**OSSERVA :**

Le udienze preliminari, in quanto camerale, non sono pubbliche.

Nella fattispecie, peraltro, pur essendo intervenuta una richiesta di giudizio abbreviato nell'interesse di uno dei tre imputati, non è stato assolutamente chiesto che si procedesse a porte aperte, istanza che comunque non avrebbe sortito effetti pratici, data la concomitante pendenza del processo nelle forme ordinarie a carico degli altri due: non è dunque consentito l'accesso del pubblico, ivi compresi giornalisti o cineoperatori, all'interno dell'aula di udienza, ed è ovviamente precluso a chiunque di effettuarvi riprese o scattarvi fotografie destinate alla diffusione in TV o quant'altro.

Premessa l'esigenza di deplorare fermamente quanto accaduto, deve essere valutato se sussistano i presupposti per adottare provvedimenti formali.

Non si ritiene comunque, alla luce delle disposizioni del Procuratore Generale sopra richiamate, di inibire la possibilità di portare telefoni cellulari in aula: fermo il divieto di farvi ingresso con ordinari strumenti di ripresa come videocamere o macchine fotografiche, sarebbe irragionevole mettersi a controllare se chi entra in aula disponga o meno di un cellulare capace di immagazzinare foto o video, e lasciare in mano ai possessori i soli apparati di vecchia generazione. Ne sarebbero ingiustificate anche le conseguenze immediate, come ad esempio la preclusione per un avvocato, durante una pausa dell'udienza, di contattare il proprio studio per organizzare la propria attività, gravando di obiettivo disagio una generalità di soggetti che hanno tenuto un comportamento inappuntabile, a fronte di isolate condotte meritevoli di censura.

Se dunque si debbono immaginare provvedimenti, deve solo valutarsi l'eventuale rilevanza dell'episodio per ventilare ipotesi di responsabilità in capo all'autore: responsabilità a vario titolo, ma segnatamente di ordine disciplinare, eventualmente da rappresentare - essendo i presenti in aula soggetti qualificati dalla pubblica funzione rivestita o dalla professione esercitata - ai superiori gerarchici o all'ordine di appartenenza.

Da quanto indirettamente appreso - dato che lo scrivente non ha visto e non intende vedere i servizi in questione - pare che le registrazioni trasmesse in TV:

1. riguardino esclusivamente o quasi l'imputata KNOX, ritratta in atteggiamenti del tutto informali si da far intendere che se ne volesse documentare l'aspetto o l'abbigliamento, o al massimo il contegno assunto durante una o più pause dell'udienza;

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines.

2. si riferiscano a momenti, come appena evidenziato, in cui questo giudice si trovava in camera di consiglio per decidere sulle varie questioni preliminari sollevate.

Sotto il primo profilo, non vi sono rilievi che possano muoversi a cura di questo ufficio: se qualcuno, presente in aula per ragioni istituzionali o professionali, ha pensato di assecondare curiosità di bassa levatura che alcuni organi di stampa sembrano voler privilegiare rispetto a reali esigenze di informazione, è problema di ordine generale, sul quale l'opinione di chi scrive varrebbe quanto quella di tutti coloro che pensano che il mestiere di giornalista si dovrebbe fare in un altro modo.

In ordine invece alla collocazione temporale delle riprese, è necessario chiarire il concetto di "udienza" ai fini della disciplina sopra ricordata: ove si intendesse necessaria un'attività processuale in corso, per ritenere non pubblico ciò che si svolge in aula, una pausa dell'udienza rimarrebbe fuori dall'obbligo delle porte chiuse; ad opposte conclusioni si dovrebbe pervenire opinando che un'udienza sia comunque in atto, anche quando il giudicante sia in camera di consiglio. In linea di principio, questo ufficio ritiene preferibile la seconda e più rigorosa interpretazione (altrimenti, ad esempio, l'art. 471 co. 4 c.p.p. non avrebbe senso nel riservare al pubblico ministero il potere-dovere di espellere le persone che "turbano il regolare svolgimento dell'udienza" quando il giudice sia assente); l'esperienza concreta, tuttavia, conosce prassi che possono leggersi nell'altra direzione, visto il frequente ingresso in aula di terzi che - durante la permanenza del g.u.p. in camera di consiglio - si intrattengono a colloquio con pubblici ministeri o avvocati, per le rispettive esigenze di lavoro, salvo uscirne al rientro del giudice.

In tale contesto, *pietatis causa*, può riconoscersi all'ignoto autore delle riprese sopra censurate il beneficio del dubbio circa l'esistenza di un formale divieto di effettuarle (e di consentirne ad altri la divulgazione): e questo ufficio ritiene conseguentemente di astenersi dal sollecitare iniziative di carattere formale in relazione all'episodio, ferma restando la possibilità dell'ufficio del Pubblico Ministero di valutare in piena autonomia se e quali iniziative adottare. Ammettendo la convinzione o il possibile affidamento del responsabile sul fatto che quelle riprese si potessero effettuare, resterebbe infatti la sola differenza, estranea ai limiti di intervento di un giudice penale, tra quel che si può fare e quel che è giusto fare: una differenza comunque profonda, che chi ha giocherellato con il cellulare in aula, al pari di chi ne ha trasmesso le prodezze in televisione - ed è questo il loro problema, più grave del rischio di sanzioni di qualsiasi natura - non riusciranno mai a comprendere.

A ben diverse determinazioni sarà necessario pervenire qualora accadimenti del genere avessero a ripetersi.

Per questi motivi, il Giudice dell'Udienza Preliminare

*DISPONE*

- consentirsi ai soggetti aventi diritto all'accesso in aula (con esclusione degli imputati detenuti) di portare telefoni cellulari con sé, limitando in tal senso la portata del provvedimento del Procuratore Generale della Repubblica emesso in data 18 u.s.;
- non darsi corso a segnalazioni (agli uffici titolari dei poteri di iniziativa disciplinare) per le determinazioni di eventuale competenza in ordine ai fatti di cui in motivazione.

Perugia, 26.09.2008

IL GIUDICE  
(dott. Paolo Micheli)

